



TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE

Esecuzioni immobiliari

Vista l'istanza di sospensione della procedura formulata dai creditori con titolo:

rilevato che, ai sensi dell'art. 624-bis c.p.c. il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi; rilevato che non è stata mai disposta detta forma di sospensione nella presente procedura; rilevato altresì che l'istanza è stata tempestivamente proposta, in quanto la vendita era stata disposta per l'udienza del 3.10.2023 mentre la presente istanza è stata proposta in data 25.7.2023; che pertanto essa deve essere accolta; che il presente provvedimento, concernendo esecuzione immobiliare, dovrà essere, entro 5 giorni dal deposito, comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima;

SOSPENDE

La procedura, ivi comprese, ove in corso, le operazioni peritali fino al 25/07/2025;

AVVISA

che, qualora nel termine di 10 giorni successivi alla scadenza del termine non risultasse depositata istanza di fissazione di nuova udienza, l'estinzione opererà di diritto *ex art. 630 c.p.c.*

AVVISA

che, in qualsiasi momento, in caso di richiesta di uno dei creditori munito di titolo, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la pronuncia dell'ordinanza di vendita. In tal caso non verranno concessi ulteriori rinvii per bonario componimento.

AVVISA

che non saranno concesse ulteriori sospensioni.

INVITA

Il professionista delegato eventualmente nominato a depositare entro trenta giorni la nota specifica delle proprie competenze.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la comunicazione del presente provvedimento agli ausiliari eventualmente nominati.

Lecce, 26/07/2023

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott. Giancarlo Maggiore